## Modulo richiesta Attestazione / Certificazione dei crediti E.C.M.

Il professionista sanitario può chiedere in qualsiasi momento l'<u>ATTESTAZIONE</u> del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS e, **al termine del triennio formativo** di riferimento l'eventuale <u>CERTIFICAZIONE</u> del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo del relativo triennio.

Il Professionista può verificare la propria posizione E.C.M. accedendo all'area riservata del Co.Ge.A.P.S. <u>https://application.cogeaps.it/login/</u>tramite SPID o CIE

All'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari

Il /La sottoscritto/a	
C.F	Nato il
a	
Residente a	
in via	
Email	P.E.C
Telefono	Iscritto all'Albo
della provincia di	al n
	Chiede il rilascio
2014 – 2016	lisfacimento dell'obbligo formativo per il triennio:  2017 – 2019  2020 - 2022
di averne ricevuto copia e di averne b	, presa integrale tiva resagli ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/16 (GDPR), dichiara en compreso in ogni sua parte il contenuto anche in merito alle specifiche finalità e e negli 8 punti dell'informativa stessa.
	In fede
	Firma
Luogo e data	

utilizzati dal professionista per autodichiarare il proprio stato formativo per i successivi sei mesi.

I Certificati e/o gli Attestati ECM, come tutte le analoghe certificazioni, hanno n. 6 (SEI) mesi di validità e non possono essere prodotti nei rapporti con altre pubbliche amministrazioni. Essi possono essere

N.B. Alla dichiarazione presentata, da persona diversa dal richiedente o tramite posta, fax e posta elettronica deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Avvertenza

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati relativi al numero di crediti formativi maturati e all'assolvimento dell'obbligo formativo sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" e 47 "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Si sottolinea che potrebbero non risultare partecipazioni effettuate per mancato allineamento dei crediti e per crediti in via di registrazione da parte del provider. Difatti i provider che erogano corsi ECM hanno 90 giorni di tempo dalla data di fine dell'evento per inviare all'Ente accreditante e al <u>COGEAPS</u> i nomi dei partecipanti che hanno acquisito i crediti.

Tale principio vale anche per i corsi di Formazione a Distanza (FAD), i quali possono avere anche la durata di un anno (è pertanto possibile che per vedere comparire i crediti nel proprio profilo informatico, il professionista sanitario dovrà attendere 90 giorni a partire dalla data fine del corso e non da quella in cui ha personalmente terminato).